



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

## REGOLAMENTO UNICO

### PER LA PRATICA FORENSE E L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO

#### **Titolo I**

#### **La Pratica Forense**

##### *Articolo 1*

Il praticante avvocato regolarmente iscritto nell'apposito Registro Speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine, ai fini del corretto e completo svolgimento della pratica forense e, per l'intero periodo (salvo quanto disposto da norme speciali), deve:

- 1) Frequentare lo studio dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica con assiduità e diligenza, per almeno 20 ore alla settimana, ai sensi dell'art. 3 del D.M. della Giustizia n. 70/2016. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L. n.1578/33, convertito dalla legge n. 35/34. Il periodo di pratica presso un Avvocato diverso da quello indicato al Consiglio dell'Ordine non è valido, ma il Consiglio dell'Ordine può autorizzare, per comprovate ragioni, lo svolgimento, in tutto o in parte della pratica, presso due avvocati contemporaneamente ai sensi dell'art. 41 c. 8 L. n. 247/2012.
- 2) Partecipare, per ogni semestre, ad almeno 20 udienza civili, penali o amministrative, di cui almeno 5 civili e 5 penali, con esclusione delle udienze di esecuzione e mero rinvio; tutte le udienze valide saranno annotate nel "libretto" di cui al successivo articolo 3.
- 3) Frequentare obbligatoriamente il Corso di Formazione alla professione forense organizzato dalla Scuola Forense del Molise, per tutto il periodo di svolgimento della pratica.

##### *Articolo 2*

Ai sensi del comma 5 dell'art. 41 della L. n.247/2012, il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre 6 mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti previsti dalla L. 247/2012.

Il tirocinio può essere svolto:

- 1) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- 2) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- 3) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- 4) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40 della L. n. 247/2012;
- 5) il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato, con obbligo di frequenza contestuale dei Corsi di Formazione organizzati dalla Scuola Forense del Molise.

### *Articolo 3*

Il praticante avvocato deve annotare nell'apposito libretto, previsto dall'art. 6 del D.P.R. n.101/1990, le singole udienze cui ha assistito sia civili, sia penali, sia amministrative, indicando, per ciascuna, la data dell'udienza, l'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale l'udienza si è tenuta, il numero di ruolo del procedimento, il nome del Giudice e quello delle parti, nonché, sommariamente, l'attività processuale svolta in relazione all'udienza annotata. L'avvocato presso cui si svolge la pratica provvederà poi a certificare l'assistenza alle udienze a mezzo di apposita sottoscrizione del "libretto".

Le udienze alle quali il praticante ha assistito vanno annotate nel "libretto" in ordine cronologico; non è possibile registrare più di una udienza al giorno, tenuto conto del fatto che il "libretto" ha ancora la funzione di attestare la continuità e la assiduità della pratica.

Il praticante deve, inoltre, esibire alla fine del periodo di pratica, il certificato rilasciato dalla Scuola Forense attestante la frequenza obbligatoria e con profitto dei Corsi organizzati dalla stessa, a completamento della pratica.

La presenza del praticante alle udienze civili deve essere certificata anche mediante attestazione nel verbale della causa cui ha partecipato.

I praticanti che svolgono la pratica forense presso un Avvocato che non tratti la materia penale possono usufruire anche di presenze in procedimenti penali trattati da un Avvocato diverso da quello presso il quale svolgono il tirocinio. In tal caso, però, dovranno farsi certificare da tale Avvocato la loro effettiva presenza all'udienza, a mezzo di sua sottoscrizione del "libretto" in corrispondenza della singola udienza di cui trattasi.

#### *Articolo 4*

Ai sensi dell'art.43 della L. n. 247/2012, il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste -altresì- nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, del Corso di preparazione all'esame di Avvocato organizzato dalla Scuola Forense del Molise.

Il Corso, da seguirsi contestualmente alla pratica, è finalizzato a far conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione forense e la preparazione necessaria per il superamento dell'esame di abilitazione alla professione ed all'uopo prevede l'alternarsi di lezioni teorico-pratiche e prove scritte.

È prevista la redazione di atti giudiziari e di pareri stragiudiziali, oltre a lezioni teorico-pratiche di diritto civile, penale ed amministrativo. La frequenza della Scuola è rilevata con la raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione e sono previste verifiche intermedie e finali del profitto.

Al termine di ogni semestre sarà rilasciato al praticante un attestato di partecipazione alla Scuola Forense.

Il rilascio dell'attestato di partecipazione è subordinato alla proficua partecipazione all' 80% delle lezioni teoriche e delle ore pratiche programmate nonché alla partecipazione di due eventi in materia di deontologia, oltre che al superamento della verifica finale.

L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni di ciascun semestre di formazione. La verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata dal Consiglio dell'Ordine e composta da avvocati e/o magistrati e/o docenti universitari.

Nel periodo di frequenza obbligatoria della Scuola, il praticante dovrà assistere, annotandole, alle prescritte 20 udienze per semestre.

L'iscrizione alla Scuola di Formazione e l'ammissione ai Corsi sono gratuiti.

Tutti i praticanti hanno l'obbligo di partecipare ai Corsi della Scuola Forense del Molise.

#### *Articolo 5*

Al termine di ogni semestre di pratica, il praticante deve esibire al Consiglio dell'Ordine il "libretto", con l'annotazione dell'Avvocato presso cui svolge la pratica, attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute, e con le sottoscrizioni degli Avvocati che hanno attestato la presenza alle udienze penali di cui al precedente art. 3 comma 4.

A corredo del "libretto" il praticante deve allegare le copie, anche non conformi, dei verbali di tutte le udienze cui ha assistito o partecipato, nei quali risulti la presenza, o, in alternativa, una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente anche le indicazioni relative alla natura delle udienze, secondo l'apposito modulo predisposto dal Consiglio dell'Ordine.

Inoltre, al termine del periodo dei diciotto mesi di pratica, il praticante deve presentare al Consiglio, oltre a quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, anche una relazione aggiuntiva su uno specifico argomento del codice deontologico.

Al termine del periodo di pratica, il praticante deve depositare il certificato attestante la regolare frequenza al corso di formazione obbligatoria rilasciato dalla Scuola Forense del Molise.

## **Titolo II**

### **Patrocinio sostitutivo del praticante avvocato**

#### *Articolo 6*

Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

Il praticante che intende svolgere il patrocinio sostitutivo deve presentare istanza al Consiglio dell'Ordine.

L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro.

Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

## **Titolo III**

### **Doveri degli Avvocati**

#### *Articolo 7*

Ogni avvocato che abbia maturato almeno 5 anni di iscrizione all'Albo può accogliere presso il suo studio, ai fini della pratica forense, un numero di praticanti non superiore a 3, conformemente a quanto previsto dall'art. 41 L. n. 247/2012.

Per gli studi legali associati valgono le medesime regole, da riferire a ciascun associato.

All'uopo, ogni Avvocato, con la comunicazione di inizio pratica al Consiglio dell'Ordine, ha l'obbligo di precisare anche il numero di praticanti che, al momento della comunicazione medesima, svolgono pratica presso il suo studio.

## *Articolo 8*

Qualora l'avvocato accerti che un proprio praticante non rispetti scrupolosamente le previsioni di cui alla legge professionale, del D.P.R. n. 101/1990 e del presente regolamento, ha il dovere di interrompere ogni certificazione di sua competenza e dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

## **Titolo IV**

### **Poteri del Consiglio dell'Ordine**

## *Articolo 9*

Il Consiglio dell'Ordine può, in ogni momento:

1. chiedere l'esibizione del "libretto" al praticante, fermo restando l'obbligo di consegna semestrale del "libretto" e della relativa documentazione di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
2. accertare, nei modi che riterrà più opportuni, la veridicità delle annotazioni e delle certificazioni contenute nel "libretto" e negli allegati, nonché verificare la rispondenza del contenuto delle relazioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 ai dettami del presente regolamento;
3. invitare il praticante ad un colloquio per eventuali chiarimenti sulla pratica espletata, anche prescrivendo, se del caso, particolari adempimenti da effettuarsi a cura del praticante;
4. promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione di norme del presente regolamento e di quelle del vigente codice deontologico forense.

## *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Campobasso, 09 febbraio 2024

***Il Presidente della Commissione Formazione***

***Avv. Giuseppe Forcione***



***Il Presidente del Consiglio dell'Ordine***

***Avv. Giuseppe De Rubertis***

